

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "AZIONE INTERNAZIONALE
DELLA DIASPORA BURUNDESE IN ITALIA – AIDBU SEZIONE ITALIANA"**

O.N.L.U.S.

Art. 1 - Costituzione

- 1.1 E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "AZIONE INTERNAZIONALE DELLA DIASPORA BURUNDESE IN ITALIA" espressa nel suo acronimo "**AIDBU SEZIONE ITALIANA**" che in seguito sarà denominata **l'Associazione**. **L'Associazione** adotta come riferimento la legge quadro del volontariato dell'11 agosto 1991 n°266 e la Legge Regione Lombardia 14.2.2008 n.1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, degli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito menzionate semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito regolamento.
- 1.2 I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione delle compagne associative alla vita dell'Associazione stessa.
- 1.3 La durata dell'Associazione è illimitata.
- 1.4 L'Associazione ha sede in Sondrio.

1.5 Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città delle Regioni Italiane, o in altre località, sia in Italia che all'estero.

Art. 2 – Finalità

L'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue finalità di solidarietà sociale.

2.1 L'Associazione intende perseguire le seguenti finalità:

- promuovere e gestire progetti di formazione e crescita nei settori primari quali la cultura, l'artigianato e la piccola industria, l'agricoltura, per favorire uno sviluppo sostenibile che possa aiutare la crescita delle persone e le popolazioni del Burundi in Italia e soprattutto in Burundi e nei Paesi con cui l'AIDBU INTERNAZIONALE ha contatti in una specifica dimensione di **INTEGRAZIONE TRA PAESI;**
- impegnare le proprie energie culturali, materiali ed economiche, nel settore della cooperazione con le **“popolazioni del Burundi” e “simpatizzanti” distribuite sull'esteso territorio italiano** favorendo la costituzione di una **rete di comunicazione efficiente tra gli individui** che aderiscono volontariamente all'Associazione avvalendosi dei **mezzi di comunicazione** resi disponibili dalla **tecnologia moderna** e della **cooperazione con le popolazioni e le Istituzioni pubbliche e private del Burundi** e nei Paesi con cui l'AIDBU INTERNAZIONALE ha contatti a prescindere dal loro stato sociale, credo religioso e gruppo di appartenenza e con il loro coinvolgimento, anche promuovendo specifici progetti di

sviluppo socio-economico, formativo, educativo ed interculturale orientati **all'autosufficienza delle persone e delle popolazioni;**

- promuovere e favorire occasioni ed opere finalizzate al rafforzamento dei processi di pace, **nonché dello sviluppo equilibrato, anche attraverso la Cooperazione economica e sociale dell'area (Burundi/CEA/CPGL e nelle Nazioni in cui l'AIDBU Internazionale è presente e nelle Nazioni in cui verrà reputato utile e necessario stabilire collegamenti) e per un proficuo scambio di esperienze reciproche;**
- organizzare e gestire progetti anche collaborando con le differenti strutture locali (in particolare **ambasciate, sedi consolari**, diocesi, missioni, enti pubblici e privati, organizzazioni internazionali, con il Ministero degli Esteri burundese e italiano, associazioni, università italiane e straniere, imprenditori pubblici e privati) aventi finalità e principi coerenti con quelli dell'Associazione;
- promuovere incontri, seminari e convegni per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi dello sviluppo, dell'integrazione e della pace (non c'è pace senza giustizia), in Italia, in Burundi e nei Paesi con cui l'Associazione si relazionerà;
- promuovere studi e ricerche preliminari di carattere economico, ambientale e sociale sulle realtà territoriali dei Paesi interessati per individuare settori e attività di sviluppo compatibili con le possibilità economiche e le capacità sociali di tali realtà;
- promuovere progetti di conoscenza, incontro, confronto e scambio interculturale tra Italia e Burundi ed i Paesi dove l'AIDBU internazionale è

insediata e dove potrebbe potenzialmente costituirsi attraverso l'organizzazione di scambi culturali, incontri in Italia con personalità e gruppi culturali di espressione delle arti e tradizioni del Burundi.

- operare nei settori dell' **istruzione e formazione di bambini e giovani e adulti**, della beneficenza, della tutela dei diritti umani e civili;
- contribuire al miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti del Burundi, promuovendo iniziative volte a **diminuire la malnutrizione, innalzare il livello di istruzione e scolarizzazione, migliorare le condizioni igieniche e socio-sanitarie, rafforzare la tutela dei diritti umani e civili dei soggetti più deboli e vulnerabili;**
- **avviare, previa formazione, l'attività di microcredito tra i più poveri al fine di consentire la loro progressiva realizzazione e crescita socio-economica nel contesto di una società più equa e più organizzata.**
- organizzare azioni di solidarietà coordinate a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale di intervento per situazioni di calamità naturale e a carattere non naturale **(come l'incendio del mercato principale di Bujumbura) in situazioni straordinarie**, ma anche per tutti gli altri interventi che saranno organizzate in Italia il coordinamento sarà territoriale e messo in rete.

Per perseguire il proprio scopo, l'Associazione sostiene l'azione di singoli, gruppi, enti ed istituzioni pubbliche e private, che si ispirano agli stessi principi e perseguono gli stessi scopi dell'Associazione "AIDBU" "AZIONE INTERNAZIONALE DELLA DIASPORA BURUNDESE" – in **Norvegia** – attuale sede centrale che coordina la diaspora burundese a **livello mondiale**.

In particolare l'Associazione può:

- Promuovere progetti ed iniziative di adozione a distanza a favore di minori, giovani, adulti, gruppi e/o comunità, enti e strutture assistiti dall'Associazione per garantire la loro istruzione, formazione e inserimento nel mondo del lavoro e per creare lavoro;
- organizzare qualsiasi tipo di evento e manifestazione di carattere pubblico teso ad illustrare e diffondere le finalità dell'Associazione al fine di incrementare il numero dei soci e dei progetti;
- aggiornare il sito web dell'Associazione che verrà istituito, in modo da raggiungere tutti i soggetti interessati;
raccogliere fondi per sostenere lo svolgimento dei programmi decisi dal Direttivo;
- inviare i propri volontari nelle comunità sostenute per collaborare alla realizzazione dei programmi di assistenza e sviluppo; in assenza di competenze qualificate interne avvalersi di personale esterno;
- promuovere, raccogliere, valutare e diffondere tra i soci informazioni e studi di vario genere che possono essere utili allo svolgimento delle attività sociali;
- promuovere missioni, convegni e seminari ed eventi vari utili al perseguimento degli scopi associativi;
- svolgere ogni altra attività volta al conseguimento dei propri fini istituzionali in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni;

- dare informazioni e supporto operativo a Enti pubblici e privati interessati a sviluppare attività e azioni nelle aree definite, nel rispetto delle finalità statutarie;

2.2 Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

2.3 L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

Art. 3 – Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione, al netto dei debiti e degli impegni deliberati;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio, dedotti i progetti istituzionali deliberati.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- contributi di privati ed Istituzioni Private;
- contributi dello Stato, di Regione, di Enti ed Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria, superiore al limite fissato dall'Assemblea degli aderenti, è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o di altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

Art. 4 – Aderenti all'Associazione

4.1 Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari), tutte le persone fisiche o giuridiche che ne condividono le finalità e s'impegnano per la realizzazione delle stesse. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare **"aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione.** Il Consiglio direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata. Ciascun aderente maggiore d'età ha diritto di voto e di eleggibilità, senza regime preferenziale per categorie di aderenti,

per l'approvazione di modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di **ammissione dei nuovi soci** aderenti; esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni 60 dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

Il numero degli aderenti è illimitato. Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

4.1.1 Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

4.1.2. L'Ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Associazione. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

4.1.3. Gli aderenti **cessano di appartenere all'Associazione:**

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso se previsto;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o all'associato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 4.2 – Diritti e doveri degli aderenti

4.2.1 Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alla spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versata entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

4.2.2 Gli aderenti hanno **il diritto** di:

- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo se previsto) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento

4.2.3 Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- a versare la quota associativa stabilita dall'Assemblea, salvo situazioni particolari che verranno valutate di volta in volta, caso per caso, esaminate dal Consiglio Direttivo;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 4.3 – Organi sociali dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Possano inoltre essere costituiti i seguenti collegi:

- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Garanti.

Gli organi sociali e i collegi hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 4.3.1 – Assemblea degli aderenti

- L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.
- L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.
- La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
- La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti. In tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame di questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Comitato Scientifico (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);

- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

L'**avviso di convocazione** è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita; vale **anche l'invio telematico, tramite posta elettronica o via fax**, è anche reso pubblico nella sede sociale e sull'eventuale **sito web** che verrà creato e deve contenere l'ordine del giorno.

L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative e/o associazioni, può deliberare la regolamentazione di altre modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta. Data la difficoltà delle distanze, in Italia, dal Friuli alla Valle d'Aosta, dalla Lombardia alla Sicilia e alla Sardegna, l'Assemblea potrà essere seguita anche in Video Conferenza; l'importante è che i **partecipanti si registrino all'inizio della riunione attraverso le nuove forme telematiche dalle diverse località dove si trovano gli associati.**

- ✓ In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- ✓ Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'articolo 6.
- ✓ Ciascun aderente può essere portatore per un massimo di 1 (una) delega di altri aderenti.

Art. 4.3.2 – Il Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
- Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).
- Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di

lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da riportare nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
- nominare il Segretario ed il Tesoriere tra i soci;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

- istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 4.3.3 – Presidente

- Il Presidente è eletto, a maggioranza di voti, dal Consiglio Direttivo tra i componenti.

Il Presidente:

- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli aderenti, ai terzi ed ai pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art.4.3.4 – Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato esecutivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

Art. 4.3.5 – Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 4.4 – Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

Art. 5 – Bilancio

- 5.1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.
- 5.2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per i capitoli e voci analitiche.
- 5.3. Il bilancio deve riguardare un anno solare.
- 5.4. Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 6 – Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Associazione

- 6.1** Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e/o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 6.2** Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'articolo 5, comma 4 della legge

266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 7.1 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale della Lombardia sul volontariato L.R. n. 1 del 14 febbraio 2008, al D.lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 ed alle loro eventuali variazioni.

Art. 7.2 – Norme di Funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale, e verranno apposte sul sito web dell'Associazione. Gli aderenti possono richiederne copia personale.